



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati

dr. Gian Piero Scoppa	Presidente
dr. Francesco Paolo Feo	Giudice
dr.ssa Loredana Ferrara	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. _____ del Ruolo Generale dell'anno 2021
su reclamo proposto da

Reclamante

Contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO di NAPOLI (C.F. 80049360631), in persona del Prefetto *p.t.*, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (ads80030620639; PEC: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it; telefax: 0815525515), presso i cui uffici ope legis domicilia in Napoli alla via A. Diaz, n. 11;

Reclamata

avverso l'ordinanza resa in data 12.8.2021 nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. _____ del Tribunale di Napoli

MOTIVI

Con atto depositato in data 17.8.2021 _____ in proprio e nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione _____, hanno proposto reclamo avverso l'ordinanza di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. dagli stessi promosso al fine di far accertare, tra l'altro, che la determina del 28.10.2020 per Notaio _____ li Napoli rep. n. _____ è valida ed efficace e che per l'effetto allo stato il Presidente e legale rappresentante della Fondazione _____ è il ricorrente _____

Precisamente con il ricorso ex art. 700 c.p.c., parte ricorrente, come delineato nell'ordinanza impugnata, esponeva che: (i) la Fondazione _____ è una fondazione senza scopo di lucro, costituita in data 9 agosto 1996; (ii) lo statuto vigente è quello modificato in data 14.10.2015, approvato dalla Prefettura di Napoli in data 10 Maggio 2017; (iii) i c.d. "diritti del fondatore" sono stati attribuiti alla _____ ed in particolare il diritto di poter nominare e revocare il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione; (iv) in data 28.10.2020, in virtù del potere statutariamente concesso _____ srl, con determina redatta dal Notaio _____

_____ revocava il presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione _____ i _____ causa di una serie di irregolarità da questi commesse, e nominava il dott _____ nuovo presidente provvedendo immediatamente alle comunicazioni di rito all'Ufficio territoriale del Governo e per mera pubblicità notizia alla competente CCIAA; (v) la Prefettura, però, non provvedeva alla ratifica della nomina.

Tanto premesso, ritenendo non sussistere alcun potere di approvazione della Prefettura in ordine alla nomina del nuovo Presidente, adiva l'intestato Tribunale al fine di rimuovere tale situazione di incertezza.

Il Giudice di prime cure, affermata la giurisdizione del G.O., rigettava la domanda ritenendo inammissibile in sede cautelare la domanda di dichiararsi valida ed efficace la determina del 28.10.2020 per _____ in quanto mera pronuncia dichiarativa che non riveste *ex se* carattere di urgenza. Analogamente con riferimento alla richiesta volta a far dichiarare che la Prefettura priva potere di ratifica della delibera.

Avverso tale ordinanza reagiva la Fondazione insistendo nelle richieste formulate nel primo grado cautelare.

Instaurato correttamente il contraddittorio, il Tribunale all'udienza del 15.9.2021 riservava la decisione.

Va in via preliminare affermata la giurisdizione del Giudice ordinario venendo in rilievo diritti soggettivi della parte istante, nonchè l'ammissibilità della tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c. in funzione di mero accertamento nel caso in cui il provvedimento d'urgenza serve a eliminare una situazione giuridica d'incertezza foriera di un pregiudizio imminente e irreparabile e, dunque, sussistendo i requisiti richiesti normativamente per l'accesso a detta tutela. La giurisprudenza estende oramai la possibilità di agire in via d'urgenza anche al fine di preservare la pratica utilità di una sentenza di mero accertamento ogni qual volta corrisponda all'interesse concreto e attuale del ricorrente a non veder pregiudicate le proprie ragioni dalla tardività con cui, per sua stessa natura, interviene la tutela di merito. E tale precisazione assume rilievo, per quanto si dirà infra, in relazione ai vari *petita* formulati della parte reclamante, non potendo di certo il Tribunale essere chiamato ad accertare quali siano i poteri attribuiti "per legge" all'UTG o quali contegni inerti l'Ufficio predetto abbia assunto.

Passando al merito della *res controversa*, nell'attuale quadro normativo dettato dal dpr n. 361/2000, il sistema di pubblicità legale previsto per le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di

carattere privato è basato sul registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture. In particolare, al fine dell'acquisizione della personalità giuridica, è necessario il riconoscimento amministrativo e, dunque, l'iscrizione nel suddetto registro. In occasione della iscrizione spetta agli organi della pubblica amministrazione il compito di verificare la possibilità e la liceità dello scopo, nonché l'adeguatezza del patrimonio rispetto allo scopo che l'ente si prefigge. L'art. 1 del dpr n. 361/2000 descrive il procedimento per l'acquisto della personalità giuridica valevole, ai sensi del successivo comma 2, anche per l'approvazione da parte della prefettura delle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo.

La fondazione, poi, è tenuta a comunicare per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, gli elementi e i fatti indicati nell'art. 4, ad esempio, ogni variazione degli organi amministrativi, i trasferimenti di sede e l'istituzione di sedi secondarie, le deliberazioni di scioglimento.

Pertanto, l'Ufficio Territoriale del Governo, cui è attribuito il riconoscimento dell'ente nonché l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo (ex artt. 1 e 2 dpr n. 361/2000), non ha analogo potere in ordine alle deliberazioni inerenti, ad esempio, la sostituzione degli amministratori che, tuttavia, devono essere iscritte nel registro ex art. 4 del citato decreto.

Alla Prefettura spetta, poi, nell'ambito del controllo sull'amministrazione delle fondazioni ex art. 25 c.c., tra l'altro, il potere di annullare le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume, ovvero di sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge.

Così brevemente delineato il quadro normativo di riferimento, nel caso che ci occupa la cautela d'urgenza richiesta non ha riguardo all'esercizio del potere di controllo sull'amministrazione delle fondazioni riservato dalla legge all'autorità governativa, non essendo stata annullata la delibera di sostituzione dell'amministratore né essendo stato in alcun modo sindacata la scelta della prefettura di avviare il procedimento per il commissariamento.

Parte reclamante ha chiesto l'intervento del Tribunale al fine di ottenere certezza giuridica in ordine al soggetto cui è attualmente attribuita la rappresentanza dell'ente in virtù della determina del 28.10.2020 con cui _____ srl ha revocato con effetti immediati dalla carica di presidente e membro del consiglio di amministrazione _____ e nominato in sostituzione _____ determina che non è stata oggetto di alcun annullamento da parte dell'UTG e che, ex art. 4 dpr n. 361/2000, deve essere iscritta nel registro delle persone giuridiche. Tanto più che per gli enti che abbiano ottenuto il riconoscimento e siano quindi provvisti di personalità giuridica, viene in rilievo l'art. 19 c.c., secondo cui *“Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'articolo 33 (riferimento ora da intendersi fatto al registro prefettizio introdotto con il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e tenuto presso le prefetture, o in alternativa al registro regionale per gli enti che operano in materie di competenza regionale, ndr), non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza”*.

per compenso professionale, più rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso professionale, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 22.9.2021.

Il Presidente

dr. Gian Piero Scoppa